

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2964/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 1
- Regolamento (CEE) n. 2965/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- *Regolamento (CEE) n. 2966/80 della Commissione, del 14 novembre 1980, che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68. 5**
- Regolamento (CEE) n. 2967/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2893/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia. 8
- *Regolamento (CEE) n. 2968/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/80, recante deroga alle disposizioni concernenti la circolazione dei vini ottenuti da uve da tavola 9**
- Regolamento (CEE) n. 2969/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'ufficio di soccorso e dei lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare 10
- Regolamento (CEE) n. 2970/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna . . 16
- Regolamento (CEE) n. 2971/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania 18
- Regolamento (CEE) n. 2972/80 della Commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 20

(segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

80/1042/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che modifica la decisione 78/384/CEE per quanto riguarda la durata del programma relativo al riciclo della carta e del cartone 24**

80/1043/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, recante modifica della decisione 75/328/Euratom relativa alla costituzione dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK). 25**

80/1044/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativa all'adeguamento delle agevolazioni fiscali concesse all'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK) 26**

80/1045/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi 27**

80/1046/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi 29**

80/1047/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativa alla sostituzione di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale 41**

80/1048/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo . . . 42**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60,32
10.01 B	Frumento duro	74,60 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	34,71 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	36,28
10.04	Avena	23,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	63,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	50,80 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	97,13
11.01 B	Farine di segala	62,20
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	128,80
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	104,26

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1980

che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che la versione danese della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2538/80⁽⁵⁾, contiene, per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I, 01.02 A I e 01.03 A I, i termini « til avlsbrug » (utilizzati per la riproduzione) anziché « racerene avlsdyr » (riproduttori di razza pura), come nelle altre versioni linguistiche; che, per quanto riguarda il punto 1 A c), secondo comma, delle note complementari del capitolo 2 della tariffa doganale comune, la versione danese reca i termini « forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger ... » (... a condizione che tale peso non ecceda ...); che tale membro di frase deve leggersi correttamente « ... forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger ... » (... a condizione che tale differenza non ecceda ...), come nelle altre versioni linguistiche;

considerando che occorre armonizzare la versione danese della tariffa con la altre lingue;

considerando che al titolo I, sub B, il regolamento (CEE) n. 1272/80 del Consiglio, del 22 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo agli scambi commerciali e alla cooperazione commerciale⁽⁶⁾,

prevede dati preferenziali per alcuni prodotti agricoli, in particolare per i prodotti ottenuti dalle carni bovine delle sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa); che per tali prodotti i prelievi individuali sono aboliti e possono essere conseguentemente abolite le relative sottovoci;

considerando che, sebbene i regimi preferenziali risultanti dai diversi atti della Comunità siano parte integrante della tariffa doganale comune, è opportuno non includerli nel presente regolamento;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, nel regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/80⁽⁸⁾, nel regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78⁽¹⁰⁾ e nel regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, la nomenclatura della tariffa doganale comune è uno strumento che consente di differenziare le diverse categorie di merci e di descrivere i prodotti;

considerando che le modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune nella versione danese rendono necessari adeguamenti dei regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2759/75 e (CEE) n. 1837/80; che, inoltre, alcuni di detti regolamenti in luogo dei termini « ... bortset fra racerene avlsdyr » (diversi dai riproduttori di razza pura) e « racerene avlsdyr » (riproduttori di razza pura) impiegano i termini « ... ikke til avlsbrug » (non utilizzati per la riproduzione) e « til avlsbrug » (utilizzati per la riproduzione); che occorre impiegare gli stessi termini della tariffa doganale comune;

considerando che il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è stato consultato, per quanto concerne le modifiche del testo danese;

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(5) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 24.

(6) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

(8) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(9) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(10) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 18.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni e per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue :

2. In tutte le lingue :

a) Il testo delle sottovoci 01.02 A II e 02.01 A II a) è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.02	Animali vivi della specie bovina compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : I. (invariato) II. altri	16 + (P) (b) (*)	(c) (d)
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : I. (invariato) II. della specie bovina : a) fresche o refrigerate : 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. quarti anteriori e busti 3. quarti posteriori e selle 4. (invariato)	20 + (P) (*) 20 + (P) (*) 20 + (P) (*)	(a) (a) (a)

b) Le note (a) relative alle precedenti sottovoci 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) e le note (b) relative alle precedenti sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) sono soppresse. Conseguentemente :

— le note (c), (d) e (e) relative alla sottovoce 01.02 A II diventano rispettivamente (b), (c) e (d) ;

1. Nella versione danese :

a) Per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I, 01.02 A I, 01.03 A I, la designazione « Til avlsbrug (a) » è sostituita da « Racerene avlsdyr (a) ».

b) Al punto 1 A c), secondo comma, delle note complementari del capitolo 2, i termini « ... forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger ... » sono sostituiti da « ... forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger ... ».

— le note (c), (d), (e), (f) e (g) relative alle sottovoci 02.01 A II a) e b) diventano rispettivamente (a), (b), (c), (d) e (e) ;

— le lettere (c), (d), (e), (f) e (g) nelle colonne 2, 3 e 4, relative alla sottovoce 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b), diventano rispettivamente (a), (b), (c), (d) e (e).

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, nella versione danese, è modificato come segue :

1. Al paragrafo 1
 - a) per quanto riguarda la sottovoce 01.02 A II i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr»;
 - b) per quanto riguarda la sottovoce 01.02 A I i termini «... til avlesbrug» sono sostituiti da «... racerene avlsdyr».
2. Al paragrafo 2, lettera a), i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr».

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 nella versione danese, è modificato, come segue :

Per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I e 01.03 A I, la denominazione «til avlsbrug (a)» è sostituita dalla denominazione «racerene avlsdyr (a)».

Articolo 4

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nella versione danese, è modificato come segue :

Al paragrafo 1, per quanto riguarda la sottovoce 01.03 A II, i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr».

Articolo 5

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, nella versione danese, è modificato come segue :

Al paragrafo 1 :

1. per quanto riguarda la sottovoce 01.04 B, i termini «... ikke til avlsbrug» sono sostituiti da «... bortset fra racerene avlsdyr»;
2. Per quanto riguarda la sottovoce 01.04 A, i termini «... til avlsbrug» sono sostituiti da «... racerene avlsdyr».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 1980****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2893/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2893/80⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che sulla

base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,65 ECU che figura nell'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2893/80 è sostituito dall'importo di 14,66 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 299 dell'8. 11. 1980, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2968/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/80, recante deroga alle disposizioni concernenti la circolazione dei vini ottenuti da uve da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/80 della Commissione⁽³⁾ prevede che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, i vini ottenuti da uve da tavola originari di talune province italiane possano essere trasferiti in un altro luogo o centro di magazzinaggio prima di essere distillati; che la data ultima prevista per tale trasferimento è il 31 ottobre 1980; che, a causa dell'entità della produzione e della durata inabituale del raccolto, non è stato possibile ovviare entro i termini previsti alle difficoltà nell'elaborazione e nel collocamento della vendemmia che giustificano la deroga all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79; che è pertanto necessario permettere che i vini in questione possano essere trasferiti sino al 30 novembre 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2707/80 è modificato come appresso:

1. La data del « 31 ottobre 1980 » di cui all'articolo 1 è sostituita dalla data del « 30 novembre 1980 ».
2. La data del « 30 novembre 1980 » di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.

(3) GU n. L 280 del 24. 10. 1980, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'ufficio di soccorso e dei lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare gli articoli 17, 19 e 34.

visto il regolamento (CEE) n. 1010/80 del Consiglio, del 21 aprile 1980, relativo alla fornitura di zucchero bianco all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1010/80 prevede in particolare la fornitura all'ufficio di soccorso e dei lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in appresso denominato UNRWA, di zucchero bianco prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità, che è opportuno che lo zucchero bianco in causa appartenga alla qualità definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1010/80 dispone in particolare che la Comunità prenda a suo carico il valore dello zucchero consegnato nel porto di sbarco;

considerando che, per la mobilitazione della merce mediante gara, è opportuno attenersi, in maniera adeguata, alle modalità applicabili alle gare effettuate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che è opportuno rammentare che, a norma del regolamento (CEE) n. 1380/75 della

Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1490/80⁽⁸⁾, non si applica alcun importo compensativo monetario alle esportazioni verso i paesi terzi di prodotti che formano oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario, ove si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità;

considerando che occorre prevedere che le restituzioni e i prelievi all'esportazione non si applichino alla presente gara;

considerando che le offerte possono venire presentate da offerenti stabiliti in vari Stati membri della Comunità e vertere su zucchero da mobilitare in detti Stati; che, data la situazione monetaria degli Stati membri in causa, al fine di facilitare il confronto tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza, su ciascuna di esse, della situazione monetaria dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, è opportuno che le misure previste vengano adottate secondo le modalità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la fornitura all'UNRWA, a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito di un'azione comunitaria, di un quantitativo totale di 6 086 tonnellate di zucchero bianco prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità e si procede,

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 37.

durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali. Detto quantitativo è suddiviso in 6 partite da A1 a A6.

2. La gara permanente verte sul prezzo di ciascuna delle partite da A1 a A6 da consegnare nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio. Le partite sono costituite come indicato nell'allegato. Lo zucchero deve appartenere alla qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72.

3. All'esportazione del quantitativo di cui al paragrafo 1 non si applicano prelievi né restituzioni.

Articolo 2

Le gare parziali che hanno luogo durante il periodo di validità della gara permanente sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 1010/80 e delle disposizioni enunciate in appresso.

Articolo 3

La gara permanente rimane aperta sino alla data della gara parziale nella quale sono aggiudicati i prezzi delle partite indicate all'articolo 1 o, se del caso, della partita restante. In questo caso la gara permanente è automaticamente chiusa a tale data.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade alle ore 10 del 26 novembre 1980.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e
- b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per mercoledì 24 dicembre 1980 scade alle ore 10 di martedì 23 dicembre 1980.

In deroga al disposto del paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 31 dicembre 1980 non avrà luogo.

4. Le ore limite fissate dal presente articolo s'intendono:

- a) anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito quando tali Stati membri non applicano l'ora legale;
- b) ritardate di un'ora negli altri Stati membri, quando questi applicano l'ora legale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo, interviene una modifica delle condizioni di gara.

3. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

Articolo 6

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando un'offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro in causa, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telex o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. Nell'offerta devono essere precisati:

- a) gli estremi della gara;
- b) il riferimento della partita;
- c) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- d) il prezzo proposto per la partita in causa, espresso nella moneta dello Stato membro di cui alla lettera e);
- e) lo Stato membro nel quale l'offerente, ove venga dichiarato aggiudicatario, intende espletare le formalità doganali di esportazione dello zucchero;
- f) l'importo della cauzione di gara da costituire almeno per la partita in causa, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) verte sul prezzo di cui all'articolo 9;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte vien esibita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, qualora risulti aggiudicatario, a consegnare lo zucchero alle condizioni previste dal presente regolamento e ad esportarlo dallo Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera e);
- d) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Non vengono prese in considerazione le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 7

1. La cauzione di gara ammonta a 37 500 ECU per la partita A1, a 59 800 ECU per la partita A2, a 72 250 ECU per la partita A3, a 34 750 ECU per la partita A4 e a 50 000 ECU per ognuna delle partite A5 e A6.
2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto se :
 - a) l'aggiudicatario ha consegnato lo zucchero nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio alle condizioni prescritte e previa presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e);
 - b) non è stato dato seguito all'offerta.
4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente in causa adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'offerente.
5. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo svincolo della cauzione ha luogo all'atto del pagamento definitivo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1; nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 8

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente in causa, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.
2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta viene corretta, se del caso, in funzione dell'importo compensativo monetario applicabile allo zucchero bianco, il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alle esportazioni dallo Stato membro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e).

La correzione si effettua :

- aumentando le offerte che indicano uno Stato membro a moneta deprezzata ;
- diminuendo le offerte che indicano uno Stato membro a moneta apprezzata.

I tassi utilizzati per la conversione in ECU delle offerte dopo la correzione di cui sopra, sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % ;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediata-

mente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 9

1. Il prezzo si intende per consegna nel porto di sbarco, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, condizionata in sacchi, per la destinazione di ciascuna delle partite indicate in allegato.
2. Lo zucchero è consegnato condizionato in sacchi nuovi di iuta :
 - a) aventi peso minimo di 450 grammi e contenuto netto di 50 chilogrammi, con rivestimento interno in polietilene, di almeno 0,04 mm di spessore, oppure
 - b) aventi peso minimo di 420 grammi, e contenuto netto di 50 chilogrammi con rivestimento interno in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore.

I sacchi devono recare la seguente indicazione, stampigliata in caratteri indelebili e ben visibili sull'imballaggio: « White sugar / Gift of the European Economic Community to UNRWA / For free distribution to Palestine refugees ».

3. Lo zucchero in causa deve essere stato prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità.
4. Lo zucchero deve essere consegnato al più tardi alla data e nei porti indicati nell'allegato. Ai sensi del presente paragrafo, la consegna si considera effettuata quando la nave è entrata nel porto di sbarco previsto, merce ancora a bordo. Qualora i prezzi delle partite di zucchero non siano aggiudicati nella prima gara parziale, la data di consegna viene rinviata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data della prima gara parziale e la data della gara parziale nella quale le partite sono aggiudicate.

5. Il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Tutte le spese di pesatura, di campionamento e di controllo qualitativo all'imbarco sono a carico di tale Stato membro. Quest'ultimo riscuote per tali spese dall'aggiudicatario un rimborso forfettario di 907 ECU per la partita A1, di 1 446 ECU per la partita A2, di 1 747 ECU per la partita A3, di 840 ECU per la partita A4 e di 1 209 ECU per ognuna delle partite A5 e A6; l'offerente deve di conseguenza includere tali importi nell'offerta. L'importo forfettario in causa è riscosso all'atto dell'esportazione.

Articolo 10

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, l'organismo competente dello Stato membro di esportazione effettua a favore dell'aggiudicatario un pagamento provvisorio corrispondente al 90 % del prezzo proposto nell'offerta contro presentazione da parte dell'interessato della prova che la partita di zucchero è arrivata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, nel porto di sbarco previsto. Tale prova è costituita da un attestato rilasciato da una società specializzata operante sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta dall'UNRWA

o rilasciato dall'UNRWA stesso. Tale attestato è rilasciato in particolare sulla base dei documenti di trasporto in causa e di una stima dei quantitativi di zucchero interessati.

L'interessato è inoltre tenuto a presentare all'organismo di cui al primo comma copia del documento di trasporto.

Il pagamento definitivo viene effettuato non appena l'organismo di cui al primo comma ha ricevuto i documenti rilasciati dall'UNRWA e attestanti che lo zucchero è stato consegnato nel porto di sbarco previsto, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, alle condizioni prescritte. Tali documenti vengono trasmessi al più presto dall'UNRWA direttamente all'organismo di cui sopra.

2. Qualora le formalità di esportazione dello zucchero vengano espletate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato è stato dichiarato aggiudicatario, l'organismo competente dello Stato membro di esportazione informa immediatamente l'organismo che ha designato l'aggiudicatario in merito al pagamento definitivo di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

Articolo 11

Il prezzo massimo di ciascuna delle partite di zucchero da consegnare è fissato, previo esame delle offerte, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3330/74. Può essere tuttavia deciso di non dare seguito alla gara parziale.

Articolo 12

1. Salvo il caso in cui venga deciso di non dare seguito ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta indica il prezzo meno elevato per la partita in causa, convertito in ECU, tenuto conto della correzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

2. Qualora lo stesso prezzo sia stato accettato per la stessa partita da più offerenti l'aggiudicatario è designato mediante sorteggio.

Articolo 13

1. L'aggiudicatario ha :

a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta e per il quantitativo in causa, di un titolo di esportazione indicante che gli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi non sono applicabili e recante la menzione « Fornitura UNRWA da esportare da ... (Stato membro di esportazione indicato nell'offerta) senza prelievo né restituzione — regolamento (CEE) n. 2969/80 »,

b) il diritto, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, al pagamento del prezzo indicato nell'offerta per la partita in causa ;

c) l'obbligo di chiedere nello Stato membro indicato alla lettera a) tale titolo per lo zucchero in causa e di consegnare quest'ultimo alle condizioni indicate nel bando di gara.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 14

1. Gli organismi competenti informano immediatamente tutti gli offerenti in merito al risultato della loro partecipazione alla gara e fanno pervenire all'aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione.

2. Nella dichiarazione di aggiudicazione devono essere precisati almeno :

a) gli estremi della gara ;

b) il riferimento della partita ;

c) il prezzo accettato, espresso nella moneta dello Stato membro di esportazione.

Articolo 15

1. L'aggiudicatario è incaricato delle operazioni afferenti alla gara indetta a norma del presente regolamento, in particolare, egli deve comunicare al più presto all'organismo competente dello Stato membro di esportazione all'UNRWA :

a) il nome della nave e la data delle operazioni di carico ;

b) la data presunta di arrivo della nave nel porto di destinazione.

L'organismo di cui sopra deve trasmettere al più presto tali informazioni alla Commissione e, se del caso, all'organismo che ha designato l'aggiudicatario.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, il prezzo accettato è diminuito di 0,12 ECU per 100 chilogrammi di zucchero e per giorno, se il prodotto è consegnato dopo la data prevista, salvo se il ritardo è dovuto ad un caso di forza maggiore riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro che ha designato l'aggiudicatario.

3. Qualora lo zucchero appartenga ad una qualità inferiore alla qualità tipo, esso viene respinto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Riferimento della partita	Porto d'imbarco	Quantitativo in tonnellate	Qualità	Porto di sbarco	Data limite per la consegna ⁽¹⁾
A 1	Porti comunitari	750	2	Lattakia o Tartus (Siria)	31 gennaio 1981
A 2	Porti comunitari	1 196	2	Aquaba (Giordania)	31 gennaio 1981
A 3	Porti comunitari	1 445	2	Ashodod ⁽²⁾ (Israele)	31 gennaio 1981
A 4	Porti comunitari	695	2	Lattakia o Tartus (Siria)	30 aprile 1981
A 5	Porti comunitari	1 000	2	Aquaba (Giordania)	30 aprile 1981
A 6	Porti comunitari	1 000	2	Ashodod ⁽²⁾ (Israele)	30 aprile 1981

⁽¹⁾ Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.

⁽²⁾ Per questo porto la partita deve essere presentata in fardelli di 1,10 m di larghezza, 1,10 m di lunghezza e 1 m di altezza, già legati con corde che consentano il sollevamento (pre-slung). Detta partita non può essere in alcun caso consegnata in contenitori.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2970/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 484/80 della Commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa, fino alla fine della campagna 1980, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 69,26 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° al 20 novembre 1980;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 484/80;

considerando che per i cetrioli spagnoli il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune), originari della Spagna una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 10,47 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.
⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 19.
⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 695/80 della Commissione, del 24 marzo 1980, che fissa i prezzi di riferimento dei pomodori per la campagna 1980⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 30,83 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 1980;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 695/80;

considerando che per i pomodori rumeni il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per tali pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), originari della Romania, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,78 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 25. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2972/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2269/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/80⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2269/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 306 del 15. 11. 1980, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1980

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2270/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2963/80⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 novembre 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 306 del 15. 11. 1980, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semi-greggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che modifica la decisione 78/384/CEE per quanto riguarda la durata del programma relativo al riciclo della carta e del cartone

(80/1042/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che il Consiglio, con decisione 78/384/CEE⁽³⁾, ha adottato il 17 aprile 1978 un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore del riciclo della carta e del cartone (azione indiretta), per il periodo 1978-1980;

considerando che i lavori previsti dal programma hanno potuto essere iniziati soltanto alla fine del 1978 e che è pertanto necessario prorogare di un anno la durata del programma per poter completare le ricerche e valutarne i risultati; che è quindi opportuno modificare la decisione 78/384/CEE,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 1 della decisione 78/384/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La Comunità attua, durante un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1978, un programma di ricerca e di sviluppo nel settore del riciclo della carta e del cartone, quale illustrato nell'allegato ».

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 57.

⁽²⁾ Parere reso il 29 ottobre 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 107 del 21. 4. 1978, pag. 12.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

recante modifica della decisione 75/328/Euratom relativa alla costituzione dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK)

(80/1043/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con decisione 75/328/Euratom⁽¹⁾, il Consiglio ha costituito la Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) in impresa comune;

considerando che la SBK ha chiesto l'adattamento di tale decisione all'attuale situazione;

considerando che con la sua partecipazione nella società Nersa, promotrice della centrale dimostrativa Super Phénix, la SBK potrà trarre profitto dei più recenti progressi tecnici compiuti in questo settore;

considerando che è opportuno adeguare l'oggetto dell'impresa comune a quello dell'atto costitutivo della SBK già approvato dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, secondo comma, della decisione 75/328/Euratom è sostituito dal seguente:

« Con la costruzione e la gestione di un prototipo di centrale nucleare a Kalkar dotata di un reattore autofertilizzante veloce raffreddato al sodio, nonché con la partecipazione ad altre società produttrici di energia, aventi lo scopo di costruire e di gestire reattori autofertilizzanti veloci raffreddati al sodio, la società si propone di sviluppare la linea di costruzione dei reattori autofertilizzanti veloci fino alla fase della loro commercializzazione ».

Articolo 2

Gli Stati membri e la SBK sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 8.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

relativa all'adeguamento delle agevolazioni fiscali concesse all'impresa comune
« Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK)

(80/1044/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con decisione 75/328/Euratom⁽¹⁾, il Consiglio ha costituito la Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH (SBK) in impresa comune;considerando che, con decisione 75/329/Euratom⁽²⁾, il Consiglio ha concesso alla SBK un certo numero di agevolazioni di cui all'allegato III del trattato;

considerando che la SBK ha chiesto che alcune delle agevolazioni che le sono state concesse vengano adeguate all'attuale situazione;

considerando che è opportuno adeguare le agevolazioni a motivo, da un lato, della modifica del calendario e dei costi di investimento e, dall'altro, della partecipazione finanziaria della SBK al costo di investimento della centrale dimostrativa Super Phénix,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 75/329/Euratom è modificato come segue:

1. Il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Nel quadro del punto 3 del suddetto allegato, l'esonero dalla Kapitalverkehrsteuer (Gesell-

schaftsteuer) (imposta sui movimenti di capitale — imposta sulle società) per gli apporti nella SBK (capitale sociale versato — Stammkapitaleinzahlungen — e versamenti complementari), nonché per i capitali messi gratuitamente a disposizione, sotto forma di anticipi senza interesse, dai soci, sino a concorrenza di un importo totale di 400 milioni di DM »;

2. Al punto 2, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — esonero dalla parte dell'imposta sul capitale di esercizio prelevata sul valore proporzionale, della centrale di Kalkar e del capitale in partecipazione SBK, finanziato da sovvenzioni pubbliche ».

Articolo 2

Gli Stati membri e la SBK sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'11 novembre 1980****che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi**

(80/1045/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con decisione 79/882/CEE⁽²⁾;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di tali relazioni, in attesa che siano oggetto di accordi comunitari da negoziare e che la presente autorizzazione non può quindi mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e al trasferi-

mento delle materie commerciali di questi accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali e protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.⁽²⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 25.

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller videreførelse	
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung	
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Extended until	
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après reconduction	
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo il rinnovo	
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na verlenging	
BENELUX	Autriche	Accord commercial	29. 6. 1957	31. 3. 1982
	Espagne	Accord commercial	2. 6. 1960	14. 4. 1982
	Norvège	Accord commercial	28. 5. 1957	30. 4. 1982
	Suède	Accord commercial	27. 4. 1957	28. 2. 1982
	Suisse	Accord commercial	21. 6. 1957	31. 3. 1982
		et échange de notes	5. 5. 1961	31. 3. 1982
	Tunisie	Accord commercial	1. 8. 1958	31. 3. 1982
DANMARK	Island	Vareudvekslingsaftale	4. 6. 1948	31. 12. 1981
	Norge	Vareudvekslingsoverenskomst og tillægsprotokol hertil	30. 3. 1946 2. 8. 1966	31. 12. 1981
	Schweiz	Vareudvekslingsaftale	15. 9. 1951	31. 12. 1981
	Sverige	Vareudvekslingsoverenskomst	11. 3. 1948	31. 1. 1982
DEUTSCHLAND	Indonesien	Handelsabkommen vom	22. 4. 1953	31. 3. 1982
	Spanien	Handelsabkommen vom	20. 6. 1960	30. 4. 1982
	Südkorea	Handelsabkommen vom	8. 4. 1965	7. 4. 1982
FRANCE	Afrique du Sud ⁽¹⁾	Échange de lettres	18. 4. 1964	31. 12. 1981
	Corée du Sud	Échange de lettres	12. 3. 1963	31. 3. 1982
	Inde ⁽¹⁾	Accord commercial et échange de lettres	19. 10. 1959	31. 12. 1981
	Irak	Accord commercial	25. 9. 1967	25. 3. 1982
	Liban	Accord commercial	25. 3. 1955	10. 4. 1982
IRELAND	Austria	Trade Agreement concluded by exchange of notes	6. 10. 1950	31. 12. 1981
	Finland	Trade Agreement	1. 6. 1951	31. 12. 1981
	Iceland	Trade Agreement	2. 12. 1950	31. 12. 1981
	Sweden	Trade Agreement	25. 6. 1949	31. 12. 1981
ITALIA	Corea del Sud	Accordo commerciale	9. 3. 1965	8. 3. 1982
	El Salvador	Accordo commerciale	30. 3. 1953	31. 3. 1982
		Protocollo addizionale	21. 12. 1955	
	Indonesia	Accordo commerciale	23. 3. 1951	
	Iran	Scambio di note	{ 29. 1. 1958 } { 23. 3. 1961 }	9. 2. 1982
	Israele	Accordo commerciale	5. 3. 1954	31. 3. 1982
		Scambio di lettere	5. 1. 1956	
		Processi verbali	{ 21. 10. 1956 } { 11. 2. 1964 }	
	Iugoslavia	Accordo commerciale	1. 7. 1967	
		Protocollo e scambio di note successivo	30. 4. 1969	31. 12. 1981
	Norvegia	Accordo commerciale	20. 5. 1953	31. 3. 1982
		Protocollo	31. 8. 1959	
	Scambio di note	10. 5. 1962		
	Repubblica dominicana	Accordo commerciale	18. 2. 1954	11. 3. 1982
NEDERLAND	Finland	Handelsakkoord	8. 12. 1956	31. 3. 1982

⁽¹⁾ Prorogation par échange de notes.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(80/1046/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi degli Stati membri della Comunità il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è stato autorizzato da ultimo con la decisione 79/880/CEE ⁽²⁾;

considerando che gli Stati membri interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che è opportuno autorizzare il mantenimento di relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con un regime comunitario convenzionale o autonomo; che la detta autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali oggetto dei vigenti accordi bilaterali negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che gli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi accordi relative a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunciare detti accordi;

considerando che gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che, in tali condizioni, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 1982 di dette disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono essere tacita-

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 270 del 27. 10. 1979, pag. 60.

mente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
BELGIQUE	El Salvador	Convention commerciale	21. 3. 1906
	États-Unis	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	21. 2. 1961
	Éthiopie	Traité	6. 9. 1906
	Honduras	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	25. 3. 1909
		Déclaration complémentaire	30. 8. 1909
	Libéria	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	1. 5. 1885
	Maroc	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	4. 1. 1862
	Norvège	Traité de commerce et de navigation	27. 6. 1910
	République dominicaine	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	21. 8. 1884
	Suède	Traité de commerce et de navigation	11. 6. 1895
Venezuela	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	1. 3. 1884	
BENELUX	Paraguay	Accord de commerce et de navigation	13. 8. 1963
	URSS	Traité de commerce	14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia	Handelstraktat	9. 11. 1931
	Brasilien	Midlertidig aftale om mestbegunstigelses-klausul	30. 7. 1936
	Bulgarien	Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)	27. 7./5. 8. 1921
	Burma	Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul	29. 4. 1948 og 17. 4. 1950
	Chile	Handels- og søfartstraktat	4. 2. 1899
	Columbia	Handels- og søfartstraktat	21. 6. 1923
	Costa Rica	Handels- og søfartstraktat	26. 9. 1956
	Den arabiske republik Egypten	Midlertidig handelsaftale	7. 5. 1930
	Den dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Finland	Handels- og søfartstraktat	3. 8. 1923
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934	

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelsesklausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Jugoslavien	Handelsdeklaration	17./30. 3. 1909
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Norge	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1926
	Paraguay	Handels- og søfartsaftale	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Portugal	Deklaration om handel og søfart	18. 6. 1935
		Tillægsdeklaration	29. 4. 1966
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Schweiz	Venskabs-, handels- og etableringstraktat	10. 2. 1875
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Spanien	Handels- og søfartskonvention	2. 1. 1928
	Sverige	Handels- og søfartstraktat	2. 11. 1826
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887	
Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953	
Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885	
Østrig	Handelstraktat	6. 4. 1928	
DEUTSCHLAND	Arabische Republik		
	Ägypten	Handelsabkommen (ratifiziert)	21. 4. 1951
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünstigungsklausel (ratifiziert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schiffsfahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	19. 12. 1950
Japan	Handels- und Schiffsfahrtsvertrag	20. 7. 1927	

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
DEUTSCHLAND <i>(Fortsetzung)</i>	Pakistan	Handelsabkommen (ratifiziert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratifiziert)	20. 7. 1951
	Portugal	Handels- und Schiffsabkommen (ratifiziert)	20. 3. 1926 und 24. 8. 1950
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratifiziert)	25. 4. 1958
	Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	18. 4. 1953
	Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schiffsabkommen	29. 10. 1954
	FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation
Colombie		Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
Costa Rica		Traité de commerce	30. 4. 1953
Cuba		Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
Équateur		Accord commercial	20. 3. 1959
El Salvador		Traité de commerce	23. 3. 1953
Espagne		Convention de commerce et de navigation et protocole	21. 12. 1935
États-Unis		Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	17. 7. 1919
Finlande		Convention provisoire de navigation	24. 4. 1931
Hongrie		Convention commerciale	13. 10. 1925
Iran		Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
Islande		Traité de commerce	23. 8. 1742
		Convention additionnelle de commerce et de navigation	9. 2. 1842
		Articles additionnels à la convention	9. 2. 1910
Libéria		Échanges de lettres modifiant les trois actes précédents	28. 2. 1930
		Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
Libye	Convention de coopération économique	10. 8. 1955	

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
FRANCE (suite)	Norvège	Traité de commerce modifié par convention et échange de lettres	30. 12. 1881 13. 1. 1892 4. 3. 1933
		Traité de navigation modifié par convention	30. 12. 1881 13. 1. 1892
		Paraguay	Accord commercial
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	Portugal	Accord de commerce et de navigation	13. 3. 1934
	République dominicaine	Accord commercial (1)	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation Protocole additionnel	4. 6. 1892 30. 12. 1953
	Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950
	Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25/28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional Commercial Agreement of 25/28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	Portugal	Treaty of commerce and navigation	29. 10. 1929
	United States	Treaty of friendship, commerce and navigation	21. 10. 1950
Vietnam	Exchange of notes in regard to commercial relations	1. 12. 1964	
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province del	
		Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
		Orange	13. 7. 1907
		Nota verbale	1. 5. 1948

(1) Reconduction autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
ITALIA (segue)	Argentina	Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
	Bulgaria	Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
		Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione (1)	19. 12. 1950
	Cile	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Cuba	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
		Convenzione addizionale	26. 2. 1911
	Finlandia	Trattato di commercio e di navigazione e protocollo finale	22. 10. 1924
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
	Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
		Scambio di note	9. 2. 1955
	Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Norvegia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1967
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
	Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
	Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Portogallo	Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi	4. 8. 1934
	Romania	Protocollo doganale (1)	25. 11. 1950
	Spagna	Convenzione di commercio e di navigazione, protocolli, scambio di lettere	15. 3. 1932
Scambio di note		7. 10. 1935	

(1) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
ITALIA (segue)	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	14. 6. 1862
		Scambio di note	15. 12. 1966 e 15. 12. 1967
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
		Protocolli	28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
	Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note	29. 12. 1936
	Ungheria	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928
		Protocollo doganale ⁽¹⁾	28. 3. 1950
	URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948
	Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947
Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861	
	Modus vivendi	29. 6. 1939	
Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937	
LUXEMBOURG	États-Unis	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek		
	Egypte	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Bolivia	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1/9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	Colombia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbeguntingsclausule	30. 9. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939	

⁽¹⁾ Protocollo richiamato e riesaminato in occasione della conclusione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
NEDERLAND (vervolg)	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Noorwegen	Handels- en scheepvaartverdrag	20. 5. 1912
	Oostenrijk	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 3. 1929
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Portugal	Handels- en scheepvaartverdrag, aanvullend en ondertekeningsprotocol	28. 6. 1934
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Spanje	Handels- en scheepvaartverdrag	16. 6. 1934
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag Protocol	29. 1. 1934 12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
	Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884
	Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935
	Zweden	Handels- en scheepvaartverdrag	25. 9. 1847
	Zwitserland	Vriendschaps- en handelsverdrag Aanvullend protocol	19. 8. 1875 24. 4. 1877
UEBL	Afrique du Sud	Accord commercial provisoire	13. 7. 1937
	Albanie	Échange de lettres	19. 2. 1929
	Argentine	Accord provisoire	16. 1. 1934
	Bolivie	Traité d'amitié et de commerce Avenant au traité	18. 4. 1912 10. 12. 1963
	Brésil	Accord commercial provisoire	14. 1. 1932
	Bulgarie	Échange de lettres	8. 2. 1926
	Canada	Convention de commerce	3. 7. 1924
	Chili	Accord commercial provisoire	27. 8. 1936
	Colombie	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829	19 et 22. 8. 1936

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
UEBL (suite)	Équateur	Traité d'amitié, de commerce et de navigation	5. 3. 1887
		Avenant au traité	19. 10. 1937
	Espagne	<i>Modus vivendi</i>	26. 10. 1925
		Arrangement commercial modifiant le <i>modus vivendi</i>	15. 12. 1928
	Guatemala	Traité de commerce et de navigation	7. 11. 1924
	Haïti	Accord commercial provisoire	9. 7. 1936
	Hongrie	Échange de lettres	30. 9. 1924
	Iran	Convention de commerce et de navigation	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande	Accord commercial provisoire par échange de lettres	5. 12. 1933
	Pologne	Traité de commerce	30. 12. 1922
	Roumanie	Accord commercial provisoire	28. 8. 1930
	Suisse	Traité de commerce	26. 8. 1929
	Tchécoslovaquie	Traité de commerce	28. 12. 1925
	URSS	Convention commerciale provisoire	5. 9. 1935
	Uruguay	Accord commercial provisoire	22. 2. 1937
	Viêt-nam du Sud	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire	16 et 20. 1. 1956
	Yémen	Convention commerciale	7. 12. 1936
	Yougoslavie	Traité de commerce et de navigation	16. 12. 1926
	UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce
Trade convention			5. 6. 1923
Exchange of notes			6. 5. 1930
Argentina		Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
Bolivia		Treaty of commerce	1. 8. 1911
Burma		Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
		Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
Colombia		Protocol applying the Treaty to certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
		Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
Costa Rica		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
UNITED KINGDOM (cont'd)	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Finland	Treaty of commerce and navigation	14. 12. 1923
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920
	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
	Morocco	General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
		Exchange of notes concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of letters	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Norway	Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Convention regarding the application of the Convention of commerce of 1826 to the Dominions	16. 5. 1913
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936		28. 1. 1950	
Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923	
Portugal	Treaty of commerce and navigation	12. 8. 1914	
Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930	
Soviet Union	Temporary Commercial Agreement	16. 2. 1934	

Medlemsstat Mitgliedstaat Member State État membre Stati membri Lid-Staat	Tredjeland Drittland Third country Pays tiers Paesi terzi Derde land	Aftalens art Art des Abkommens Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst	Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst
UNITED KINGDOM (cont'd)	Spain	Treaty of navigation and commerce	9. 12. 1713
		Treaty of commerce	14. 12. 1715
		Treaty of commerce	5. 10. 1750
		Treaty of commerce and navigation	31. 10. 1922
		Convention revising certain provisions of the 1922 Treaty and exchange of notes	5. 4. 1927
		Exchange of notes regarding interpretation of Treaty of 1922	6. 2. 1928
		Exchange of notes modifying the Convention of 5. 4. 1927	31. 5. 1928
	Sweden	Treaty of peace and commerce	11. 4. 1654
		Treaty of commerce	17. 7. 1656
		Treaty of peace and commerce	21. 10. 1661
		Treaty of commerce and alliance	5. 2. 1766
		Treaty of peace, union and friendship	18. 7. 1812
	Switzerland	Convention of commerce and navigation	18. 3. 1826
		Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
		Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
	Turkey	Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial Agreements in force	26. 4. 1924
		Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930
	United States	Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
		Convention of commerce	3. 7. 1815
		Convention	20. 10. 1818
	Venezuela	Convention of commerce	6. 8. 1827
		Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825
		Convention	29. 10. 1834
Yugoslavia	Exchange of notes	3. 2. 1903	
	Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927	
Agreement on trade and payments	27. 11. 1936		

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

relativa alla sostituzione di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale

(80/1047/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 18 dicembre 1963 che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale ⁽¹⁾, modificata dalla decisione del 9 aprile 1968 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione del Consiglio del 16 ottobre 1978 relativa alla nomina, per il periodo che scade il 15 ottobre 1980, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale,

considerando che si è reso vacante un posto di membro supplente del comitato suddetto (categoria « rappresentanti dei governi »), a seguito delle dimissioni del dott. Weekenborg, comunicate al Consiglio il 27 ottobre 1980 ;

considerando che il mandato dei membri del comitato resta valido finché il Consiglio non avrà provveduto a sostituirli,

vista la candidatura presentata il 27 ottobre 1980,

DECIDE :

Articolo unico

Il dott. Th. De Keulenaar è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione professionale, in sostituzione del dott. Weekenborg, in attesa che si provveda alla sostituzione dei membri del comitato.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.⁽²⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1980

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo

(80/1048/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,visto lo statuto del comitato del Fondo sociale europeo ⁽²⁾, modificato dalla decisione del Consiglio del 9 aprile 1968 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il mandato dei membri titolari e supplenti del suddetto comitato, nominati con decisione del Consiglio del 17 aprile 1978, è scaduto il 16 aprile 1980 ;

considerando che la Danimarca gli presenterà successivamente la candidatura di un rappresentante titolare nella categoria dei lavoratori,

viste la candidature presentate al Consiglio,

DECIDE :

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo dal 10 novembre 1980 al 9 novembre 1982 :

1. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

	a) <i>Membri titolari</i>		b) <i>Membri supplenti</i>
Belgio :	M. J. Denys	M. A. André	M. P. Chèvremont
Danimarca :	M. H. Boserup	Mme B. Kondrup	M. M. Fenger
R. f. di Germania	Dr. R. Miller	Dr. S. Schumm	Dr. G. Faust
Francia :	M. J.P. Mingasson	M. J.-C. Sommaire	M. M. Ramond
Irlanda :	M. P. Leonard	M. J.A. Agnew	M. J. Sweeney
Italia :	Sig. G. Migliuolo	Sig. A. Gallo	Dr. de Angelis
Lussemburgo :	M. R. Schintgen	M. Y. Mersch	M. A. Schroeder
Paesi Bassi :	M. W.A. Renardel de Lavalette	M. P. Hoogland	M. J.W.S. Pabon
Regno Unito :	M. W.R.B. Robinson	M. I.A.W. Fair	M. G.R. Wilson

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.⁽²⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1201/60.⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 25.

2. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI DATORI DI LAVORO

	a) <i>Membri titolari</i>		b) <i>Membri supplenti</i>
Belgio :	M. D. De Norre	M. R. Dussenne	M. G. Ottenbourghs
Danimarca :	M. H.S. Christensen	Mme B. Johansen	M. N.J. Hansen
R. f. di Germania :	Dr. M. Haushofer	Dr. W.D. Lindner	M. R. Ebert
Francia :	M. J.F. Retournard	M. B. Caron	M. C. Amis
Irlanda :	M. J. Davis	M. C. Power	M. D. Macnamara
Italia :	Dott. C. Politi	Avv. G. Capecchi	Sig.ra M.I.I. della Motta
Lussemburgo :	M. L. Jung	M. A. Robert	M. M. Sauber
Paesi Bassi :	Mme Mr. C. Hak	M. J.S.H. Hüijben	Mme G.A. De Lange
Regno Unito :	M. M. Morton	M. M.F. Downing	M. J. Scates

3. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI LAVORATORI

	a) <i>Membri titolari</i>		b) <i>Membri supplenti</i>
Belgio :	M. J.M. Vandermeeren	M. R. Van Depoele	M. A. Colle
Danimarca :	M. P. Nielsen	M. H. Hinrich
R.f. di Germania	Dr. U. Engelen-Kefer	M. F. Kempf	M. H.H. Rubbert
Francia :	M. J. Tessier	M. B. Dizier	M. A. Faesch
Irlanda :	M. P. Cardiff	M. D. Nevin	M. D. Murphy
Italia :	Sig. A. Miniutti	Prof. P. Craveri	Sig. E. Vercellino
Lussemburgo :	M. J. Castegnaro	M. H. Dunkel	M. R. Merten
Paesi Bassi :	M. C.N.M. Commandeur	M. D.H. Grasman	M. H. Weggelaar
Regno Unito :	M. W.H. Keys	M. K. Graham	M. F.A. Baker

Articolo 2

Il Consiglio procederà successivamente alla nomina di un membro titolare che dovrà occupare il seggio attribuito ad un cittadino danese.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY
